STUDIO BATTAGLIONI

Aprile 207

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di aprile — pag. 02
- Decreto Bersani *bis* sulle liberalizzazioni — pag. 05
- Rimborso e compensanzione credito Iva trimestrale: dal 2007 parte il nuovo modello TR con possibilità di invio telematico — pag. 13
- Deduzione costi auto e bollo - gli autocarri fasulli — pag. 15
- Dal 1 gennaio 2007 abolita la comunicazione Ici — pag. 17
- Il premio di concentrazione — pag. 19

Le schede di raccolta dati - *Speciale Unico PF 2007*

- Dichiarazione dei redditi 2006 - Unico 2007 PF — pag. 21

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- Ratei e risconti, costi e ricavi anticipati - rilevazioni contabili — pag. 31

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 aprile al 15 maggio 2007 — pag. 40

Informative e news per la clientela di studio

Accertamento induttivo legittimo se non sono stampate le scritture contabili
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la mancata stampa dei libri contabili, nel corso di una verifica, legittima l'accertamento induttivo. Nel caso di specie la motivazione dell'accertamento risiedeva nella presunta inattendibilità delle scritture contabili, in quanto non immediatamente stampate all'atto della richiesta dei verbalizzanti. L'omessa immediata esibizione delle scritture contabili è motivo sufficiente per l'adozione del metodo induttivo, in quanto la mancata disponibilità delle scritture fa nascere di per sé il sospetto che le stesse non siano tenute in modo regolare.
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 669, 15/01/2007)

Privacy: linee guida per l'uso di e-mail e internet in azienda
L'autorità garante per la protezione dei dati personali ha fornito le indicazioni, anche pratiche, per una corretta gestione delle e-mail e dell'accesso alla rete internet da parte dei dipendenti, rispondendo così alle numerose richieste di chiarimento sull'interpretazione dei limiti posti dalla normativa vigente ai controlli aziendali. Per quanto riguarda l'utilizzo della posta elettronica il Garante consiglia i datori di lavori l'attribuzione al lavoratore di un altro indirizzo destinato all'uso privato e la delega ad un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi del collega, nel caso di sua assenza. Per quanto riguarda internet è opportuno individuare l'elenco dei siti considerati correlati con la prestazione lavorativa. I controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità (solo in un secondo momento di tipo individuale).
(Garante protezione dati personali, Provvedimento, 01/03/2007)

Irap: il requisito dell'autonoma organizzazione passa da Unico
La Corte di Cassazione ha statuito che la dichiarazione dei redditi del contribuente, che evidenzi costi inerenti all'attività esercitata, compensi a terzi per prestazioni afferenti l'attività produttiva e beni strumentali, costituisce un valido criterio per valutare la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione richiesto ai fini dell'applicazione dell'Irap. Secondo i giudici di legittimità, non ostacola, invece, l'applicazione del tributo, il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile o per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso.
(Corte di Cassazione, Sentenza n. 5011, 05/03/2007)

Locazione di fabbricato strumentale ad ente non commerciale per uso promiscuo
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per gli enti che svolgono sia attività rilevante ai fini Iva che attività esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta, nel contratto di locazione deve essere dichiarato se l'operazione è effettuata per lo svolgimento dell'attività commerciale o istituzionale. Se l'immobile è destinato dall'ente non commerciale ad un utilizzo promiscuo, non essendo possibile assoggettare la medesima operazione a due diversi regimi impositivi (imponibile ad Iva per la parte di corrispettivo riferibile alla attività istituzionale ed esente per la parte imputabile alla attività commerciale), la locazione deve necessariamente essere effettuata in regime di imponibilità ad Iva.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 40, 09/03/2007)

Comunicazione Ici abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2007
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito, in risposta al quesito di un Comune, che il comma 175 della Finanziaria 2007 ha abrogato il sistema della comunicazione Ici (letteralmente ha abrogato la disposizione che consentiva ai Comuni di introdurre il regime della comunicazione al posto di quello della dichiarazione Ici). Pertanto, gli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti devono ora essere assolti esclusivamente attraverso la dichiarazione Ici.
(Ministero Economia e Finanze, Nota n. 5407, 13/03/2007)

Illustrata la nuova tassazione Irpef in vigore dal 1° gennaio 2007
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Finanziaria 2007 sulle aliquote e la determinazione della base imponibile dell'Irpef, sulle detrazioni per carichi di famiglia (illustrando le nuove modalità di ripartizione tra i genitori), sulle modalità di calcolo delle nuove detrazioni di imposta, sulla clausola di salvaguardia diretta a determinare la tassazione più conveniente in merito al TFR (è il sostituto di imposta che deve applicare la clausola). La Circolare, inoltre, definisce le modalità di determinazione e di versamento dell'addizionale comunale Irpef e illustra le modifiche apportate per la semplificazione della richiesta di detrazioni per familiari a carico da parte dei cittadini extracomunitari.
(Agenzia delle Entrate, Circolare n. 15, 16/03/2007)

Proroga per la trasmissione telematica degli elenchi clienti fornitori
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che deve indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti fornitori sarà emanato con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza prevista (nel documento in fase di approvazione è previsto come termine il 15 ottobre 2007). Pertanto, è comunque prorogata la scadenza iniziale per la presentazione degli elenchi relativi all'anno 2006, che l'art. 37 del D.L. n. 223/2006 aveva stabilito il termine del 29 aprile 2007.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 16/03/2007)

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – febbraio 2007
L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2007. L'indice è pari a 128,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,5%.
(Istat, Comunicato del 14/03/2007, G.U. n. 64 del 17/03/2007)

Sospensione del bonus sud per gli investimenti ultimati dopo il 31 dicembre 2006
I contribuenti autorizzati a fruire del credito di imposta ex art. 8 della Legge n. 388/200 negli anni 2005 e 2006 hanno tempo maggiore per completare gli investimenti agevolati: rispettivamente entro il 31 dicembre 2007 e 31 dicembre 2008. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d'imposta, relativo ad investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2006, non può essere fruito in assenza di specifica autorizzazione da parte della Commissione europea. Pertanto, la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti ultimati dopo tale data è attualmente sospesa, in attesa che la Commissione europea ne valuti la compatibilità con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 21/03/2007)

Le auto utilizzate solo per vendita propagandistica non sono strumentali
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le autovetture utilizzate (con contratti di leasing o noleggio) da un'impresa commerciale, allo scopo di visitare i propri clienti (nel quadro della presentazione del prodotto finalizzata alla successiva eventuale vendita), non configurano l'ipotesi di strumentalità dei beni d'impresa, prevista dall'art. 164, comma 1, lett. a), n. 1 del Tuir. Pertanto, i costi relativi a tali autovetture sono totalmente indeducibili dal reddito di impresa.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 59, 23/03/2007)

Retroattività delle variazioni di rendita catastale derivanti da sentenze tributarie
L'Agenzia del Territorio ha chiarito che anche alle modificazioni della rendita catastale dei fabbricati derivanti da sentenze emesse in sede tributaria può essere riconosciuta efficacia retroattiva, analogamente alle variazioni derivanti dall'esercizio della potestà di autotutela (i cui effetti retroagiscono al momento della domanda).
(Agenzia del Territorio, Risoluzione n. 1, 27/03/2007)

Estensione delle procedure telematiche per notai e altri pubblici ufficiali
L'Agenzia del Territorio ha chiarito le novità inerenti il provvedimento del 6 dicembre 2006, che ha esteso le procedure telematiche di cui all'art.3-*bis* del D.Lgs. n.463/97 a tutti gli atti redatti, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. Con lo stesso provvedimento, sono state, inoltre, definite le modalità per la presentazione del titolo per via telematica, con riferimento sia alla fase di sperimentazione, sia a quella di entrata a regime del sistema, rinviando a successivi provvedimenti l'attivazione del regime di obbligatorietà e del regime transitorio di facoltatività, a titolo sperimentale.
(Agenzia del Territorio, Circolare n. 3, 27/03/2007)

Primi chiarimenti dell'Inps sul Tfr
E' stata diffusa il 3 aprile scorso la circolare n. 70, con la quale l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce chiarimenti in merito al conferimento del Tfr al Fondo di Tesoreria.
(Inps , circolare n.70, 03/04/07)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DECRETO BERSANI BIS SULLE LIBERALIZZAZIONI

Sul Supplemento Ordinario n.91 alla Gazzetta Ufficiale n.77 del 2 aprile, è stata pubblicata la L. n.40 del 2 aprile 2007, di conversione con modifiche del D.L. n.7 del 31 gennaio 2007, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese. Il provvedimento fa parte del *c.d.* "*pacchetto Bersani–bis*" che comprende anche un disegno di legge, attualmente all'esame della Commissione Attività Produttive. Di seguito viene riepilogato il contenuto delle principali disposizioni, corredato dall'indicazione della relativa entrata in vigore. A tal fine, si evidenzia che all'interno della tavola di sintesi sono state evidenziate in grassetto le modifiche sostanziali apportate dalla legge di conversione del decreto legge, le quali hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge stessa, ossia dal 3 aprile 2007, ovvero dalla diversa data espressamente indicata.

MISURE A TUTELA DEL CONSUMATORE

TELEFONIA FISSA, INTERNET E TV		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.1 co.1	STOP AI COSTI DI RICARICA **E' vietato agli operatori del settore applicare per la ricarica di carte pre-pagate costi fissi e contributi aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto (anche via bancomat o in forma telematica).** **Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità dell'intero contratto.**	3 aprile 2007
Art.1 co.2	CHIAREZZA DEI PREZZI Gli operatori devono evidenziare tutte le voci che compongono **l'offerta commerciale. Le modalità attuative sono stabilite dall'Agcom.**	3 aprile 2007 Si attende provvedimento attuativo
Art.1 co.2-*bis*	RICONOSCIBILITÀ OPERATORE CHIAMATO **L'Agcom determina le modalità per consentire all'utente di conoscere la compagnia telefonica cui appartiene il numero chiamato, in modo tale che anche la tariffa applicata alla telefonata sia facilmente determinabile.**	3 aprile 2007 Si attende provvedimento attuativo
Art.1 co.3	RECESSO E TRASFERIMENTO UTENZE I contratti per adesione stipulati con operatori in oggetto devono prevedere la facoltà per il contraente di recedere dal contratto e di **trasferire l'utenza** senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e non possono imporre preavviso più lungo di 30 gg.. I contratti stipulati anteriormente possono essere adeguati entro 60gg. dall'entrata in vigore del decreto legge.	2 febbraio 2007 (3 aprile 2007 per le parti modificate)

TELEFONIA MOBILE		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.1 co.1	STOP AI COSTI DI RICARICA E vietato agli operatori applicare per la ricarica di carte pre-pagate costi fissi e contributi aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto (anche via bancomat o in forma telematica). Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità dell'intero contratto.	4 marzo 2007
Art.1 co.1	NESSUNA SCADENZA E' vietata la previsione di termini massimi entro cui utilizzare il traffico o **il servizio** acquistato. Ogni eventuale clausola difforme è nulla e non comporta la nullità dell'intero contratto.	4 marzo 2007
Art.1 co.2	CHIAREZZA DEI PREZZI Gli operatori devono evidenziare tutte le voci che compongono **l'offerta commerciale. Le modalità attuative sono stabilite dall'Agcom.**	3 aprile 2007 Si attende provvedimento attuativo
Art.1 co.2-*bis*	RICONOSCIBILITÀ OPERATORE CHIAMATO **L'Agcom determina le modalità per consentire all'utente di conoscere la compagnia telefonica cui appartiene il numero chiamato, in modo tale che anche la tariffa applicata alla telefonata sia facilmente determinabile.**	3 aprile 2007 Si attende provvedimento attuativo

STRADE E AUTOSTRADE		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.2 co.1	TRASPARENZA SUI PREZZI CARBURANTI Il gestore della rete stradale e autostradale dovrà dare informazione, anche comparate, sui prezzi dei carburanti praticati lungo le singole tratte. Tali informazioni dovranno essere date utilizzando i tabelloni già presenti sulla rete autostradale, nonché via radio e sms.	2 febbraio 2007 Si attende DM attuativo
Art.2 co.2	AVVISI TEMPESTIVI IN CASO INCIDENTI Il gestore dovrà utilizzare gli stessi mezzi anche per avvertire gli utenti in tempo reale delle gravi limitazioni dl traffico cui possono andare incontro accedendo ad una determinata tratta stradale.	2 febbraio 2007 Si attende DM attuativo

STRADE E AUTOSTRADE		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.3 co.1	STOP ALLE OFFERTE NON TRASPARENTI Sono vietate le offerte e i messaggi pubblicitari di voli al netto delle spese, tasse ed altri oneri. Dovranno inoltre essere chiaramente indicati anche posti e tempi cui è limitata l'offerta.	2 febbraio 2007
Art.3 co.2	PUBBLICITÀ INGANNEVOLE I messaggi pubblicitari non a norma saranno considerati" pubblicità ingannevole".	4 marzo 2007

SCADENZA PRODOTTI ALIMENTARI		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.4	VISIBILITÀ DATA DI SCADENZA L'indicazione della data di scadenza o del termine minimo di conservazione deve figurare in modo ben visibile e di facile individuazione per il consumatore. Le aziende avranno 180 gg. per modificare le confezioni dei prodotti, **mentre quelli già confezionati anteriormente al 3 aprile, possono essere commercializzati fino allo smaltimento scorte.**	1 agosto 2007

ASSICURAZIONI		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.5 co.1	AGENTI PLURIMANDATARI Le compagnie assicurative non possono stipulare con i propri agenti contratti che prevedono clausole di distribuzione esclusiva. **Tuttavia i contratti già in essere al 03.04.2007, possono essere adeguati entro il 1 gennaio 2008.**	3 aprile 2007 Con proroga al 1 gennaio 2008 per i contratti in essere.
Art.5 co.4	FACOLTÀ DI RECESSO ANNUALE POLIZZE RAMO DANNI Viene modificato il primo comma dell'art. 1899 c.c.: ora l'assicurato ha la possibilità di disdire il contratto di assicurazione di anno in anno senza costi con preavviso di 60 gg. (sono escluse le polizze del ramo vita). **Per i contratti per i contratti in essere prima del 3 aprile 2007, la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto dopo il terzo anno di vigenza del contratto.**	3 aprile 2007 Per i contratti in essere prima del 3 aprile 2007, la facoltà di recesso può essere esercitata soltanto dopo il terzo anno di vigenza del contratto.
Art.5 co.1-*bis* e 2	CLASSE DI MERITO Modifiche all'art.134 del codice assicurazioni private: ▪ **qualora una persona fisica già titolare di polizza o una persona con essa stabilmente convivente, stipuli un nuovo contratto per un ulteriore veicolo dello stesso tipo (macchina con macchina) già assicurato, l'impresa di assicurazione non potrà assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella dell'ultimo attestato di rischio sul mezzo già assicurato;** ▪ **l'attestato di rischio conserva la sua validità fino a 5 anni, anche in caso di cessazione del rischio assicurato, o sospensione o mancato rinnovo per inutilizzo del mezzo.**	3 aprile 2007
Art.5 co.2	Modifiche all'art.134 del codice assicurazioni private: In caso di sinistro l'impresa di assicurazione non può variare in senso sfavorevole all'automobilista la classe di merito fino a quando non venga accertata la responsabilità. Se questo non è possibile, la responsabilità si calcola *pro quota* in relazione al numero di conducenti coinvolti.	2 febbraio 2007
Art.5 co.2	Modifiche all'art.136 del codice assicurazioni private: E' previsto che sul sito del Ministero dello sviluppo Economico sia fornito un servizio informativo che consenta al consumatore di comparare le differenti tariffe applicate dalle assicurazioni a seconda del proprio profilo.	2 febbraio 2007

Art.5 co.5	Le clausole difformi sono nulle, ma non comportano la nullità del contratto. Gli operatori hanno 60 gg. dal 2 febbraio per adeguare le clausole vigenti, **e successivi 180 gg. per adeguare le clausole di cui al co.4 dell'art.5.**	2 febbraio 2007 Con proroga al 3 aprile per adeguare le clausole vigenti

MUTUI		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.7	ESTINZIONE ANTICIPATA - DIVIETO DI CLAUSOLE PENALI Stop al pagamento di penali in caso di estinzione anticipata o parziale di contratti di mutuo per l'acquisto **o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione o per l'attività economica o professionale di persona fisica**. Le clausole in violazione sono nulle, ma non comportano la nullità del contratto. L'ABI e le associazioni Consumatori dovranno entro il 2 maggio rinegoziare e ricondurre ad equità le penali dei contratti già in essere. Qualora non trovino un accordo, la misura massima della penale da versare per i "vecchi" mutui sarà stabilita dalla Banca D'Italia **nei successivi 30 gg.** (01.06.2007). I soggetti mutuanti non potranno comunque rifiutarsi di rinegoziare i mutui secondo le regole previste dagli accordi.	2 febbraio 2007 (3 aprile 2007 per le parti modificate) 2 maggio 2007 o 01.06.2007
Art.8	PORTABILITÀ DEL MUTUO E SURROGAZIONE In caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti **di finanziamento da parte di intermediari bancari o finanziari** l'esercizio di surroga non può essere precluso al debitore dalla non esigibilità del credito o dal termine stabilito a favore del creditore. Il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. **In questo caso al credito surrogato non si applica l'imposta sostitutiva dell'art. 17 DPR n.601/1973, né le imposte indicate all'art. 15 dello stesso DPR.** L'annotamento può essere chiesto al conservatore senza formalità. I patti, anche posteriori alla stipula, che impediscono o rendono oneroso per il debitore l'esercizio della surrogazione sono nulli, ma non comportano la nullità del contratto. La surrogazione per volontà del debitore non comporta il venir meno dei benefici fiscali.	2 febbraio 2007 (3 aprile 2007 per le parti modificate)
Art.13, da co.8-*sexies* a co.8-*quaterdecies*	SEMPLIFICAZIONE CANCELLAZIONE DELL'IPOTECA **Se il creditore è soggetto esercente l'attività bancaria o finanziaria l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita.** **Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione e a trasmettere al conservatore la comunicazione relativa entro 30 gg. dalla stessa data, senza oneri per il debitore e secondo modalità che verranno stabilite dall'Agenzia per il territorio entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.**	2 giugno 2007 Si attendono i provvedimenti attuativi dell'Agenzia del territorio

(segue)	**L'estinzione non si verifica solo se un giustificato motivo ostativo viene comunicato dal creditore sia all'Agenzia del territorio che al debitore e comunque sempre entro 30 gg. dalla data di scadenza dell'obbligazione.** **Il conservatore decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di estinzione, procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca.** **Ai fini dell'intera procedura di cancellazione dell'ipoteca non è necessaria l'autentica notarile.** **Per i mutui estinti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata, il termine per il creditore per il rilascio della quietanza decorre dalla richiesta del debitore da effettuarsi con Racc. A.R.** **Tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso di finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri iscritti.** **Le disposizioni si applicano trascorsi 60 gg. dalla legge di conversione.**	

RAPPORTI ASSICURATIVI E BANCARI		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.8-*bis*	SPESE **Nei rapporti assicurativi e bancari è assolutamente vietato addebitare al cliente spese relative a:** • **predisposizione** • **produzione** • **spedizione** • **altre spese comunque denominate** **relative alle comunicazioni conseguenti le novità introdotte dal decreto in oggetto.**	3 aprile 2007

SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE

NASCITA NUOVE IMPRESE		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.9	COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL'IMPRESA Tutti gli adempimenti amministrativi precedentemente previsti per l'iscrizione al registro delle imprese sono sostituiti da un'unica comunicazione da presentare per via telematica **o su supporto informatico** all'ufficio del registro delle imprese. **Tale comunicazione ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali**, nonché per ottenere C.F. e P.Iva. L'Ufficio del registro rilascia una ricevuta che, sempre ove sussistano i presupposti di legge, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale. Le Amministrazioni competenti, ricevuta dal Registro Imprese la comunicazione, inviano all'interessato subito il C.F. e la P.Iva ed entro 7 giorni i dati ulteriori. La stessa procedura è applicabile anche in caso di modifica o cessazione dell'attività d'impresa.	La disciplina trova applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo economico

(segue)	Sono previsti due decreti attuativi da emanare entro il 18 maggio: 1. decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che deve individuare il modello di comunicazione; 2. decreto del PCM che deve individuare le regole di attuazione. La misura dell'imposta di bollo per le domande presentate in via telematica è rideterminata con decreto del Ministero delle Finanze.	

LIBERALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

PARRUCCHIERI ed ESTETISTE		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.10 co.2	Parrucchieri ed estetiste sono assoggettati alla sola dichiarazione di inizio attività che andrà presentata allo **Sportello Unico del Comune**, se presente, o comunque al comune territorialmente competente. Vengono aboliti i seguenti obblighi: • rispetto del criterio della distanza minima • rispetto di parametri numerici prestabiliti • obbligo di chiusura infrasettimanale Regioni, province e comuni dovranno adeguare norme e regolamenti entro tre mesi dal decreto legge.	2 febbraio 2007 Si attendono entro il 2 maggio 2007 i provvedimenti attuativi degli enti locali

PULIZIA, DISINFEZIONE E FACCHINAGGIO		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.10 co.3	Le attività di pulizia, disinfezione e facchinaggio sono assoggettate alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio. **I requisiti di capacità economico finanziaria rimangono necessari solo per le attività di pulizia e disinfezione, non più per il facchinaggio.** Resta salvo il rispetto della normativa prevista in materia di tutela del lavoro, della salute e di smaltimento di rifiuti speciali o tossici. Regioni, province e comuni dovranno adeguare norme e regolamenti entro tre mesi dal decreto legge.	2 febbraio 2007 Si attendono entro il 2 maggio 2007 i provvedimenti attuativi degli enti locali

GUIDE TURISTICHE		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.10 co.4	Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo storia dell'arte o in archeologia o equipollente, l'esercizio dell'attività di GUIDA TURISTICA non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante, salvo dimostrare la conoscenza linguistica e del territorio. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, **l'esercizio dell'attività di ACCOMPAGNATORE TURISTICO non può essere negato salvo dimostrare la conoscenza linguistica e del territorio. I soggetti abilitati dal Paese Comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi, senza alcuna autorizzazione o abilitazione, generica o specifica.**	2 febbraio 2007 Si attendono entro il 2 maggio 2007 i provvedimenti attuativi degli enti locali

(segue)	Vengono aboliti i seguenti obblighi: • obbligo di autorizzazioni preventive per lo svolgimento attività • rispetto di parametri numerici • requisiti di residenza E' fatto comunque salvo il possesso di requisiti di qualificazione professionale. Regioni, province e comuni dovranno adeguare norme e regolamenti entro tre mesi dal decreto legge.	

AUTOSCUOLE		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.10 co.5	L'attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale. Sono fatti salvi: • requisiti morali e professionali • capacità finanziaria • standard tecnico – organizzativi **Sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province.** **Vengono inasprite le sanzioni amministrative per chi apre l'attività senza i requisiti prescritti.** **Nel caso di apertura di un'ulteriore sede di autoscuole già in attività è necessario inserirvi un responsabile didattico in possesso dell'idoneità tecnica.** **Gli esami di abilitazione per insegnanti e istruttori sono accessibili solo dopo un periodo di formazione, la cui attuazione è rimessa al Ministero dei trasporti con DM entro 90 giorni dalla legge di conversione.** (il 2 luglio) **La revisione dell'esercizio di autoscuola su locali ed orari sarà attuata con direttive del Ministero dei Trasporti entro sei mesi dalla legge di conversione.** (3 ottobre) **Sarà stabilito dal Ministero dei trasporti un modello unificato nel quale ciascun servizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonché le modalità di esposizione e informazione per l'utenza, entro 90 gg. dalla legge di conversione**. (2 luglio) Regioni, province e comuni dovranno adeguare norme e regolamenti entro tre mesi dal decreto legge. (2 maggio)	2 febbraio 2007 Si attendono: - entro il 2 maggio 2007 i provvedimenti attuativi degli enti locali; - entro il 2 luglio il DM attuativo per la formazione e il modello unificato con le tariffe; - entro il 3 ottobre le direttive del Ministero

CONSULENTI DEL LAVORO		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.10 co.8	L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall'ordinamento comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.	2 febbraio 2007

ROTTAMAZIONE

ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI		
Articolo	**Descrizione**	**Entrata in vigore**
Art.13 co.8-*quater*	Estensione del beneficio previsto dal co.224 della Finanziaria per il 2007. Chi nel 2007 provvede a rottamare un veicolo euro 0 o euro 1 ha diritto al contributo di demolizione, entro gli 80 €. Chi rottama il proprio veicolo può chiedere il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale per 1 anno sia nel luogo di residenza o domicilio, sia in quello di lavoro. Entrambi gli incentivi sono previsti a condizione che la rottamazione avvenga senza sostituzione.	2 febbraio 2007

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RIMBORSO E COMPENSANZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE: DAL 2007 PARTE IL NUOVO MODELLO TR CON POSSIBILITA' DI INVIO TELEMATICO

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 marzo scorso è stato approvato il nuovo modello denominato "IVA TR", da utilizzare per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.
Il nuovo modello, che si è reso necessario alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 223/2006 e dalla Legge finanziaria per il 2007, potrà, per la prima volta da quest'anno, essere inviato anche per via telematica, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. E' opportuno precisare che, comunque, rimane ai contribuenti la possibilità di presentare tale modello in forma cartacea, presentandolo direttamente oppure a mezzo di lettera raccomandata.
Con riferimento alle novità introdotte di recente e recepite nel modello TR, va ricordato:

- il meccanismo dell'inversione contabile (*c.d. reverse charge*) applicabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori;
- la possibilità di richiedere il rimborso dell'Iva trimestrale da parte dei soggetti non residenti, purché si siano identificati direttamente in Italia o ivi abbiano nominato un rappresentante fiscale;
- la previsione per talune categorie di contribuenti, specificatamente individuate da appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di ottenere il rimborso dell'Iva infrannuale in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza[1].

Analizziamo, ora, con quali modalità il nuovo modello TR ha recepito le novità sopra evidenziate.
Per i contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso è stata prevista nel frontespizio un'apposita casella che dovrà essere compilata indicando il codice 1.



Gli importi riferiti alle fatture, emesse in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nel settore edile dai subappaltatori, debbono essere indicati nel rigo TA12 del riquadro TA.
Tali operazioni incidono, infatti, sulla determinazione dell'aliquota media.

[1] Si veda D.M. del 22 marzo 2007 in G.U. n. 76 del 31.03.2007.

QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE			1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
	TA1			2	
	TA2			4	
	TA3			7	
	TA4			7,3	
	TA5	Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o per percentuale di compensazione		7,5	
	TA6			8,3	
	TA7			8,5	
	TA8			8,8	
	TA9			10	
	TA10			12,3	
	TA11			20	
	TA12	Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni	1.000		

Per converso, il committente tenuto all'integrazione della fattura ricevuta dal subappaltatore, dovrà indicare l'imposta dovuta al rigo "TC2".

QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO			1 DEBITI	2 CREDITI
	TC1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA15)	200	
	TC2	IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente		
	TC3	**IVA a debito** (somma dei righi TC1 e TC2)		
	TC4	IVA ammessa in detrazione (da rigo TB17)		
	TC5	IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9)		
	TC6	**IVA detraibile** (somma dei righi TC4 e TC5)		
	TC7	**IMPOSTA A CREDITO** (rigo TC6 – rigo TC3)		

Nel quadro TD è stata aggiunta la casella relativa ai soggetti non residenti, i quali possono richiedere il rimborso anche in assenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa nazionale per i soggetti residenti.

QUADRO TD SEZ. 1 Sussistenza dei presupposti					
	TD1	**ALIQUOTA MEDIA**	Aliquota media operazioni attive 1 maggiorata del 10% %	Aliquota media operazioni passive 2	%
	TD2	**OPERAZIONI NON IMPONIBILI**		Percentuale delle operazioni effettuate	%
	TD3	**BENI AMMORTIZZABILI**			
	TD4	**SOGGETTI NON RESIDENTI**			

Le istruzioni alla compilazione del modello precisano che, con il provvedimento datato 30.12.2005, è stato individuato il Centro operativo di Pescara come competente per la gestione dei rapporti con i soggetti identificatisi direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-*ter*. Pertanto, le richieste di rimborso mediante il presente modello dei predetti soggetti non residenti, qualora non ci si avvalga della modalità telematica, devono essere presentate presso il Centro operativo di Pescara.
Va, infine, ricordato che ciascun modello per la richiesta del rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e quindi:

- al **30 aprile 2007** per il primo trimestre;
- al **31 luglio 2007** per il secondo trimestre;
- al **31 ottobre 2007** per il terzo trimestre.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DEDUZIONE COSTI AUTO E BOLLO - GLI AUTOCARRI FASULLI

La deducibilità dei costi relativi ai mezzi immatricolati come autocarri dipende, come chiarito dal provvedimento del 6 dicembre 2006, dalla sussistenza di particolari dati tecnici ricavabili dalla carta di circolazione del mezzo.
In particolare, il veicolo immatricolato come autocarro deve essere trattato come autovettura (quindi con la impossibilità di deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette) se, oltre ad essere immatricolato o reimmatricolato come N1, ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

- tipo di carrozzeria F0;
- quattro o più posti a sedere;
- rapporto tra la potenza del motore (espressa in Kw) e la portata del mezzo (espressa in tonnellate ed ottenuta quale differenziale tra la massa complessiva e la tara) uguale o superiore a 180.

L'individuazione dei suddetti parametri è sostanzialmente agevole, tranne per ciò che attiene al rapporto potenza / portata; infatti, in alcuni libretti tale ultimo dato è direttamente riportato, mentre su altri si evince esclusivamente il dato della massa complessiva e della massa a vuoto.
La massa a vuoto è un dato che si misura a veicolo in sosta, mentre la portata è parametro riferibile al veicolo in movimento che, come tale, tiene in considerazione anche un peso "standard" di 75 Kg riferiti al guidatore ad alle dotazioni minime di bordo.
Non è chiaro, in tali ipotesi, come ci si debba comportare per la verifica del calcolo, specialmente quando la considerazione di una minore portata (per effetto dei 75 chili di cui sopra) comporta il superamento del parametro massimo ammissibile.
I medesimi problemi si riscontrano anche per il corretto pagamento del bollo di tali veicoli, in quanto, se gli stessi sono considerato autocarri fasulli, la tassa di proprietà è dovuta nella medesima misura delle vetture, rapportata quindi alla potenza e non alla portata.
In tal senso, alcuni chiarimenti sono stati emanati dal Dipartimento Politiche Fiscali del Ministero delle Finanze che, sul punto, ha affermato quanto segue:

- per l'effettuazione del calcolo si deve utilizzare direttamente la portata, se espressa sul libretto, oppure effettuare il differenziale tra massa complessiva e massa a vuoto negli altri casi;
- se, a conti fatti, si riscontra che l'autocarro risulta fasullo, è necessario provvedere alla regolarizzazione, tenendo anche conto della differente periodicità con cui è dovuto il bollo.

In particolare, al fine di adeguare i termini di pagamento dei veicoli di categoria N1, per i quali la base imponibile è divenuta la potenza, è necessario che, alla scadenza del periodo coperto dall'ultimo pagamento effettuato con le regole proprie per gli autocarri, il soggetto obbligato effettui un versamento della tassa quantificata in tanti dodicesimi dell'importo annuo tali da collegare la menzionata scadenza alla prima scadenza utile di pagamento fissata per le autovetture. Questo meccanismo consente di incardinare la tassazione del veicolo nei termini ordinari di pagamento previsti dalla legge per le autovetture.

Esempio

Veicolo N1 con potenza superiore a 35 Kw.
Versamento del tributo calcolando l'importo in dodicesimi della tassa annua, per un numero di mesi - da un minimo di 9 ad un massimo di 12 - che va:

- dal mese di scadenza del precedente pagamento (effettuato in base alla periodicità prevista per gli autocarri)
- fino alla prima delle scadenze di aprile, agosto o dicembre, a decorrere dalla quale il veicolo sarà incardinato correttamente nell'ambito del sistema di pagamento delle tasse automobilistiche per le autovetture.

Quanto sopra esposto è valido per tutte le Regioni, ad eccezione del Piemonte e della Lombardia che hanno introdotto un sistema di scadenze del pagamento della tassa automobilistica basato sul mese di immatricolazione (il transito nel nuovo sistema tariffario per i veicoli in argomento sarà possibile mediante il versamento di tanti dodicesimi della tassa automobilistica che coprano il lasso temporale che va dal periodo coperto dall'ultimo pagamento effettuato fino al mese di immatricolazione, indicato sulla carta di circolazione, a decorrere dal quale il tributo sarà dovuto in ragione d'anno).
Infine, i soggetti che avessero già applicato le disposizioni di cui al DL 262/2006 (incremento del bollo alle sole condizioni che i veicoli in esame avessero "*quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700*") devono integrare il pagamento effettuato sino alla successiva scadenza, senza corresponsione di sanzioni, eseguendo il versamento esclusivamente presso gli sportelli dell'Automobil Club d'Italia (ACI) e presso le Agenzia di pratiche auto autorizzate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1 GENNAIO 2007 ABOLITA LA COMUNICAZIONE ICI

La Finanziaria 2007 ha apportato numerose modificazioni alla disciplina riguardante l'Imposta Comunale sugli Immobili, riguardanti, principalmente, questioni di tipo procedurale, ossia le modalità di presentazione delle dichiarazioni, la fase di liquidazione e versamento dell'imposta, oltre che la fase di verifica da parte del Comune.

La comunicazione Ici

Molti Comuni, a partire dal 1998, hanno introdotto una forma alternativa alla dichiarazione Ici, costituita dalla comunicazione: si trattava, sostanzialmente, della possibilità di introdurre termini specifici (in media più ravvicinati rispetto alla variazione che aveva fatto sorgere l'obbligo di presentazione) e modalità di presentazione diverse dal modello ministeriale (in pratica, ciascun Comune predisponeva un proprio modulo che il contribuente era tenuto ad utilizzare).

L'abolizione della comunicazione

Tra le novità introdotte dalla recente Finanziaria, si segnala l'abolizione della comunicazione; inizialmente si riteneva che tale abolizione potesse riguardare il divieto per i Comuni di passare al regime di comunicazione, ma nel caso di Enti che avessero già adottato tale regime, la comunicazione potesse continuare ad esistere.
In realtà, con la nota del 15 marzo 2007, l'Ufficio del federalismo fiscale ribadisce che, a prescindere dal mantenimento dell'obbligo dichiarativo sopra esposto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 la possibilità concessa ai Comuni di utilizzare la forma della comunicazione in luogo della dichiarazione Ici è stata soppressa e quindi il contribuente, laddove necessario, deve presentare solo ed esclusivamente la dichiarazione su modello ministeriale.

La dichiarazione Ici

La dichiarazione deve essere consegnata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione della soggettività passiva, oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito d'imposta. Il che significa che le variazioni intervenute nel 2007 devono essere dichiarate nel corso del 2008: è, quindi, a disposizione un maggior termine per assolvere questo adempimento, ma comunque si sollecita la gentile clientela a **far pervenire tempestivamente allo Studio** tutte le informazioni riguardanti variazioni della proprietà immobiliare, in quanto si tratta di dati necessari per effettuare il calcolo dell'imposta relativa all'anno in corso.
Si coglie altresì l'occasione per ricordare che la soppressione dell'obbligo di presentare le dichiarazioni Ici introdotta dal D.L. n. 223/06 ad oggi non è ancora operativa in quanto non è ancora stato emanato l'apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del Territorio atto a

stabilire l'effettiva disponibilità dei dati catastali a favore dei Comuni (momento in cui verrà – parzialmente – meno l'obbligo di presentare le dichiarazioni).
Pertanto, ad oggi tutte le variazioni idonee ad incidere sulla quantificazione del tributo devono essere obbligatoriamente rese note (si ribadisce, tramite dichiarazione su modello ministeriale) al Comune sul cui territorio è ubicato l'immobile interessato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IL PREMIO DI CONCENTRAZIONE

La Finanziaria per il 2007, con i commi da 242 a 249 del suo articolo unico, ha inteso favorire le operazioni di fusione (propria o per incorporazione), scissione e conferimento neutrale (ex art. 176 del Tuir), che saranno effettuate negli anni 2007 e 2008. Il beneficio che si potrà conseguire consiste nel rendere fiscalmente rilevanti i maggiori valori che derivano dal disavanzo da concambio ovvero emergenti in sede di conferimento. Ciò, tuttavia, con un tetto massimo di 5 milioni di Euro.

Non è rilevante la natura giuridica del soggetto di partenza che, nel contesto opportuno, può anche essere un imprenditore individuale. È invece necessario che il soggetto destinatario dell'operazione sia una società di capitali, nella maggior parte dei casi, quindi:

- società per azioni;
- società a responsabilità limitata.

Ulteriore condizione per fruire dell'agevolazione è che i soggetti che vi partecipano siano operativi da almeno due anni. La C.M. n. 16/E/07 chiarisce che l'operatività deve essere ricercata certamente nel fatto che le imprese esistano da almeno due anni ma, soprattutto, nel fatto che esse abbiano esercitato per tale periodo un'effettiva attività d'impresa. Da ciò, deriva che non sono automaticamente escluse dalle disposizioni le cosiddette società di comodo, poiché un conto è il mancato raggiungimento di ricavi presunti, altro è il non esercizio di alcuna attività imprenditoriale.

La normativa, che vuole favorire l'aggregazione di soggetti indipendenti, pone un ulteriore requisito, vale a dire che le imprese che vi partecipano non facciano parte dello stesso gruppo societario e, ancora di più, che si tratti di soggetti non legati tra loro da alcun rapporto di partecipazione. Sono altresì esclusi i soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art.2359 c.c.. Rientra in questa ipotesi anche il controllo assicurato dalla medesima persona fisica, ovvero da persone fisiche legate da rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità.

Sotto il profilo temporale, è richiesto che le condizioni appena descritte si siano verificate ininterrottamente nei due anni precedenti l'effettuazione dell'operazione.

Come detto, l'agevolazione riguarderà solo le operazioni di aggregazione aziendale effettuate negli anni 2007 e 2008 attraverso fusione, scissione o conferimento. Per individuare il momento di effettuazione si deve fare riferimento, in breve, alla data di effetto giuridico delle operazioni di fusione o scissione, ovvero alla data di iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di aumento del capitale sociale della società conferitaria.

Il disavanzo da concambio si genera per effetto del maggior valore dell'aumento del capitale sociale della società incorporante, risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione (società di arrivo), a fronte del valore contabile dei beni che la stessa riceve per effetto dell'operazione. In definitiva, la posta rappresenta l'emersione dei maggiori valori dei beni dell'impresa acquisita, ovvero il suo valore economico, riconosciuto ai soci della società di partenza.

Si tratta, in sostanza:

- del maggior valore - plusvalori latenti – dei beni strumentali, materiali e immateriali;
- del valore di avviamento.

In situazione ordinaria, tali maggiori valori non sono fiscalmente rilevanti; non possono cioè essere ammortizzati. Diversamente, il cosiddetto bonus concentrazioni dà loro riconoscimento fiscale, come detto per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di Euro, con la conseguenza che la società di arrivo potrà determinare quote di ammortamento su valori in linea con quelli di mercato.
Un discorso sostanzialmente analogo vale nell'ipotesi di conferimento: la conferitaria recepirà i maggiori valori di perizia, dando loro valenza fiscale, nel limite di cui si è detto.
La fruizione del beneficio non è automatica, poiché è necessario presentare un'istanza preventiva ai sensi dello Statuto dei contribuenti, destinata a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
Le imprese dovranno, infatti, presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della L. n. 212 del 27 agosto 2000, che avrà l'obiettivo di fornire dimostrazione in merito alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per accedere al beneficio.
"Istanza preventiva" significa che la sua presentazione deve avvenire prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente intende far valere il beneficio. Sembra così che il contribuente possa effettuare l'operazione per la quale intende far valere l'agevolazione prima della presentazione dell'istanza.
La C.M. n. 16 chiarisce che la società che non presenta l'istanza di interpello non è in alcun caso ammessa a fruire dell'agevolazione. E, in caso di accertamento, l'A.F. eccepirà l'inammissibilità del ricorso eventualmente presentato dal contribuente.
Per il mantenimento del beneficio fiscale, la società che risulta dall'aggregazione, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione - quindi comprendendo anche quello in cui l'operazione stessa è stata realizzata - non potrà:

- porre in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del Tuir;
- cedere i beni iscritti o rivalutati in base all'agevolazione in discorso, pena la decadenza dall'agevolazione.

La Circolare 16, con un passaggio non immediatamente chiaro, attrae all'ipotesi di decadenza anche le operazioni poste in essere dai soci, il che potrebbe voler dire un possibile vincolo al trasferimento delle partecipazioni ricevute a seguito dell'operazione di aggregazione (nella incorporante o risultante dalla fusione, nella beneficiaria, nella conferitaria).
E' in ogni caso fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'art. 37-*bis*, co. 8, del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 (istanza di interpello disapplicativo).
Qualora si dovesse verificare la decadenza dal beneficio, nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui la stessa si verifica, la società sarà tenuta a liquidare e versare sia l'imposta sul reddito delle società, sia l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente grazie al beneficio in discorso.
La Finanziaria 2007 contiene peraltro una disposizione favorevole per le aziende coinvolte dall'ipotesi di decadenza, specificando che sulle maggiori imposte liquidate non saranno comunque dovute ne sanzioni ne interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti. ***firma***

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2006 – UNICO 2007 P.F.

Come consuetudine, in vista del prossimo appuntamento annuale della dichiarazione dei redditi, di seguito si riporta il **modello di raccolta dati**, predisposto al fine di reperire tutte le informazioni necessarie alla corretta compilazione di "**UNICO Persone Fisiche 2007**", relativo ai redditi dell'anno **2006**, oltre che per gli adempimenti conseguenti (presentazione, versamenti, ecc.), compresi quelli relativi all'ICI, per i possessori di fabbricati.

Si prega di voler trasmettere allo Studio, entro e non oltre **la data del ……** la documentazione necessaria, unitamente al prospetto debitamente **compilato** e **firmato**, anche nel riquadro riservato ad esprimere il Suo **consenso** al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge sulla **Privacy**, necessario allo Studio per trattare soprattutto dati sensibili.

Per rendere più agevole la raccolta dei dati, Le segnaliamo che all'interno dello Studio potrà fare direttamente riferimento alla persona indicata nel riquadro sottostante, che potrà sempre contattare per ogni richiesta di chiarimenti in ordine alla Sua dichiarazione dei redditi:

…… **telefono** …….. **e-mail** ……..……

Si rammenta che, in caso di mancata restituzione (o di restituzione di modulo non firmato), lo studio non procederà alla predisposizione della dichiarazione e che, in caso di compilazione incompleta o errata, lo studio non si assumerà alcuna responsabilità circa l'inesattezza della dichiarazione.

I **termini di scadenza** riferiti alla dichiarazione, **da quest'anno, sono cambiati** per effetto delle modifiche introdotte dalla Manovra estiva, risultando ora anticipati sia con riguardo ai versamenti (anche se di pochi giorni) che in relazione alla presentazione:

Adempimento	Scadenza
Versamento delle imposte e dei contributi eventualmente dovuti	**18 giugno 2007**
Versamento con maggiorazione a titolo di interessi (0,40%)	**16 luglio 2007**
Presentazione modello cartaceo (in banca o posta)	**2 luglio 2007**
Presentazione telematica	**31 luglio 2007**

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per ogni necessario chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

RACCOLTA DATI UNICO P.F. 2007
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2006

Cognome e nome del contribuente:

……

PROSPETTO DEI FAMILIARI

COGNOME E NOME	LEGAME DI PARENTELA (C = coniuge; F1 = primo figlio; F = figli oltre il primo; A = altro familiare)	CODICE FISCALE	MESI A CARICO (*)	Minore di 3 anni?	Portatore di Handicap ?	% DETRAZIONE

***(*)** Si ricorda che possono essere considerati a carico i membri della propria famiglia che nel 2006 **non** hanno posseduto un reddito complessivo superiore ad Euro 2.840,51. Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) possono essere a carico, anche se non conviventi. Gli altri familiari (coniuge separato, genitori, discendenti dei figli, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni e nonne) per essere considerati a carico devono convivere con il contribuente (o ricevere assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria).*

VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Situazione familiare	Data	Allegato
MATRIMONIO		☐ Allegato certificato
SEPARAZIONE / DIVORZIO (specificare):		☐ Allegato atto/sentenza
DECESSI / NASCITE (specificare):		☐ Allegato certificato
DECESSI / NASCITE (specificare):		☐ Allegato certificato
RESIDENZA		☐ Allegato certificato
Altro (specificare):		☐ Allegato ……..

DETRAZIONI E ONERI DEDUCIBILI

☐ Barrare la casella se compilato il **prospetto allegato per le detrazioni e gli oneri deducibili**;
☐ Barrare se si allega documentazione relativa a spese di ristrutturazione 36%/41%.

REDDITI PERCEPITI
(allegare per ciascuna categoria interessata i relativi documenti giustificativi del reddito)

☐ n. ..…….. mod. CUD a seguito di lavoro dipendente o assimilato, pensione;
☐ indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio (anche INAIL);
☐ assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli;
☐ indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche (consiglieri comunali, provinciali, ecc…);
☐ documentazione inerente prestazioni occasionali, cessioni di quote, plusvalenze su titoli, ecc.;
☐ n. …….. certificazioni dei redditi di partecipazione in società semplici, SNC, SAS, SRL trasparenti;
☐ n. …….. certificati degli utili percepiti da società;
☐ n. …….. certificazioni inerenti alle ritenute d'acconto subite;
☐ indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore per disposizione di legge a seguito di cessazione della locazione di immobili adibiti ad usi diversi da quello di abitazione.

TERRENI E FABBRICATI

❑ DA COMPILARE NEL CASO NON CI SIANO VARIAZIONI:

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **TERRENI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE E **FINO ALLA DATA DEL 16/6/ 2007** (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI ICI).

Firma del cliente …….

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA SITUAZIONE DEI **FABBRICATI** DICHIARATA LO SCORSO ANNO **NON È VARIATA**. SI IMPEGNA A COMUNICARE LE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO AVVENIRE DOPO LA PRESENTE COMUNICAZIONE E **FINO ALLA DATA DEL 16/6/ 2007** (IN QUANTO VALEVOLI AI FINI ICI).

Firma del cliente …….

❑ DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI:

1. ACQUISTI O VENDITE

Categoria del Fabbricato o dati del terreno	Ubicazione	Acquisto/ Vendita	Immobile vincolato	Data	Allegato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato
		☐ Acquisto ☐ Vendita	☐ sì ☐ no		☐ Atto ☐ certificato

Note: allegare SEMPRE atto notarile o certificato catastale nei casi di ACQUISTO.

2. AFFITTI

Dati fabbricato o terreno/ubicazione e note varie	Canone annuo	Canone convenzionale	Immobile vincolato
	Euro ,00	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
	Euro ,00	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
	Euro ,00	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
	Euro ,00	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no
	Euro ,00	☐ si ☐ no	☐ sì ☐ no
	Euro ,00	☐ sì ☐ no	☐ sì ☐ no

3. SITUAZIONI PARTICOLARI

Dati fabbricato o terreno	Indirizzo	Ab. principale	Annotazioni
		☐ SI	
		☐ SI	
		☐ SI	
		☐ SI	
		☐ SI	

Prospetto di raccordo dati immobili per ICI 2006

☐ Barrare la casella se compilato il **prospetto allegato per il raccordo dei dati immobili per ICI 2006.**

RIVALUTAZIONI

Partecipazioni	Importo rivalutato	Imposta versata	Rateazione	
	€	€	☐ SI	☐ No
	€	€	☐ SI	☐ No
Terreni	**Importo rivalutato**	**Imposta versata**	**Rateazione**	
	€	€	☐ SI	☐ No
	€	€	☐ SI	☐ No

Versamenti allegati

☐ versamenti ICI 2006 (acconti e saldi): **numero bollettini o Modelli F24 _____;**

☐ modelli F24 di versamento degli acconti di imposte e/o contributi: **numero modelli _____;**

Altra documentazione allegata

☐ documentazione inerente i trasferimenti di denaro **da e per l'estero** superiori a Euro 12.500;

☐ documentazione inerente ad eventuali rimborsi ILOR, contributi INPS, ecc. ottenuti nel 2006;

☐ documentazione relativa ai dati che devono essere comunicati dagli amministratori di condominio;

☐ documentazione relativa all'assegno di mantenimento all'ex coniuge (atti tribunale, quietanze, ecc.);

☐ dichiarazione del titolare dell'impresa familiare relativa all'esercizio della rivalsa dei contributi INPS;

☐ _____

☐ _____

☐ _____

ANNOTAZIONI

Scelta per la destinazione dell'8‰ dell'IRPEF

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione dell'8‰ dell'IRPEF. Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.

Stato	Chiesa Cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Scelta per la destinazione del 5‰ dell'IRPEF

Si prega di firmare per operare la scelta della destinazione del 5‰ dell'IRPEF. Viene richiesta preventivamente la scelta per esigenze di natura tecnica, dovendo predisporre la dichiarazione dei redditi in formato telematico.

Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni riconosciute Firma …… Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|	Finanziamento della ricerca scientifica e della università Firma …… Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|
Finanziamento della ricerca sanitaria Firma …… Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|_\|	

LEGGE n.196/2003 - Legge sulla privacy

La legge 196/2003 disciplina il trattamento dei dati personali; La legge prevede che al soggetto interessato vengano fornite le seguenti informazioni:
I dati raccolti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi informativi e/o cartacei e saranno utilizzati per l'elaborazione/predisposizione della/e dichiarazioni dei redditi del cliente. I dati trattati non saranno comunicati a terzi estranei allo Studio In occasione delle operazioni di trattamento dei Vostri dati personali, a seguito di Vostra eventuale segnalazione o di elaborazione dei documenti da voi consegnati, lo Studio può venire a conoscenza di dati che la legge definisce "sensibili" (dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale del cliente). L**a legge prevede la possibilità di trattamento di dati sensibili soltanto con il consenso scritto dell'interessato.** La preghiamo, quindi, di voler sottoscrivere la presente come ricevuta dell'informativa avuta e come consenso scritto al trattamento dei Vostri dati e in particolare di quelli sensibili, pena l'impossibilità di procedere al trattamento stesso.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto,, in qualità di conferente l'incarico, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art 13 della Legge 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che riguardano l'elaborazione/predisposizione della propria dichiarazione dei redditi con particolare riferimento ai dati "sensibili".

Firma del cliente

……..

Con l'apposizione della firma nel presente riquadro il **cliente dichiara** di conferire l'incarico allo Studio di:

- ❑ predisporre
- ❑ predisporre e trasmettere telematicamente
- ❑ trasmettere telematicamente

la propria dichiarazione dei redditi, confermando di aver fornito ogni informazione necessaria al compimento dell'incarico, ed esonerando lo Studio da ogni responsabilità connessa o conseguente l'eventuale inesattezza e/o incompletezza della documentazione consegnata.

Data: …… **Firma del cliente: ……**

Modulo per impegno a trasmettere la dichiarazione da rilasciare a cura dell'intermediario

COPIA PER CONTRIBUENTE:

Studio …

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra
.....

Oggetto: assunzione impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione:
UNICO 2007 Persone Fisiche

Il sottoscritto intermediario, relativamente alla dichiarazione in oggetto, assume in data odierna l'impegno alla:

- ❑ presentazione in via telematica della dichiarazione predisposta dal contribuente;
- ❑ predisposizione e presentazione in via telematica della dichiarazione.

Data dell'impegno: Firma dell'intermediario

_____ _____

COPIA PER INTERMEDIARIO:

Studio …

Egr. Sig. / Gent.le Sig.ra
.....

Oggetto: assunzione impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione:
UNICO 2007 Persone Fisiche

Il sottoscritto intermediario, relativamente alla dichiarazione in oggetto, assume in data odierna l'impegno alla:

- ❑ presentazione in via telematica della dichiarazione predisposta dal contribuente;
- ❑ predisposizione e presentazione in via telematica della dichiarazione.

Data dell'impegno Firma dell'intermediario

_____ _____

Allegato: prospetto immobili per ICI 2006

Indirizzo immobile	Comune	Codice Comune	Rendita catastale rivalutata	ICI dovuta per il 2006

Allegato: prospetto detrazioni e oneri

RACCOLTA DATI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI			
Contribuente:			
ONERI DETRAIBILI			
√	**Tipologia**	**Limiti alla detrazione**	**N. documenti** **Importo totale**
❑ √	Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili). Esempio: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del ticket relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa.	Importo eccedente Euro 129,11	N. €
❑ √	Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.	Importo massimo non eccedente Euro 6.197,48	N. €
❑ √	Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap e le spese per sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di handicap.	100%	N. €
❑ √	Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di handicap.	Per 1 volta in 4 anni, per 1 solo veicolo e per max € 18.075,99	N. €
❑ √	Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti.	100%. Per 1 solo cane e 1 volta sola in un periodo di 4 anni	N. €
❑ √	Interessi passivi, relativi oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. **(1)(2)(3)**	€ 3.615,20 totali, da dividere tra tutti i contitolari del mutuo. **(4)**	N. €
❑ √	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazione diverse dalla principale stipulati prima del 1993.	Euro 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo	N. €
❑ √	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.	Euro 2.582,28 complessivi	N. €
❑ √	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale	Euro 2.582,28 complessivi	N. €
❑ √	Interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.	100% nei limiti del reddito dei terreni dichiarati	N. €
❑ √	- premi pagati per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti - sia vita che infortuni - stipulati fino al 31 dicembre 2000); - premi pagati per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5%, di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (contratti dal 1° gennaio 2001).	Euro 1.291,14	N. €
❑ √	Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.	100% nei limiti di quanto applicato da istituti statali.	N. €
❑ √	Spese funebri sostenute in dipendenza dalla morte di persone indicate dall'art. 433 del C.C. nonché degli affidati o affiliati.	Euro 1.549,37 per ciascun decesso	N. €
❑ √	Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici effettuate mediante versamento bancario o postale.	Importi tra € 51,65 ed € 103.291,38	N. €
❑ √	Erogazioni liberali a favore di ONLUS e di iniziative umanitarie, religiose o laiche in paesi extra OCSE gestite da fondazioni, associazioni, comitati, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione finanziaria.	Euro 2.065,83	N. €

❑ √	Erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche effettuati tramite banca o ufficio postale o le altre modalità indicate dall'Amministrazione finanziaria.	Euro 1.500,00	N. €
❑ √	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso che si propongono di venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti e di assicurare ai soci un sussidio nel caso di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia.	Euro 1.291,14	N. €
❑ √	Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei previsti registri, effettuati tramite banca o ufficio postale ovvero le altre modalità indicate dall'Amministrazione finanziaria.	Euro 2.065,83	N. €
❑ √	Erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia".	Max 30% del redd. complessivo	N. €
❑ √	Spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido	Max Euro 632,00 per ogni figlio	N. €
❑ √	Altri oneri per i quali spetta la detrazione: spese obbligatorie relative ai beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel regime dello spettacolo; erogazioni liberali a favore di fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale; spese veterinarie per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva; spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti sordomuti ai sensi della L. 381/1970.	Il limite è variabile in relazione alla natura della spesa.	N. €

(1) Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di Euro 3.615,20 per ciascun intestatario del mutuo e a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale al 8/12/1993.
(2) Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.
(3) Nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto, pena la perdita dell'agevolazione.
(4) In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

ONERI DEDUCIBILI			
√	**Tipologia**	**Limiti alla detrazione**	**N. documenti** **Importo totale**
❑ √	Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione assicurativa.	100%	N. €
❑ √	Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari	Euro 1.549,37	N. €
❑ √	Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.	Euro 1.032,91	N. €
❑ √	Spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap escluse le spese che generano detrazioni dall'imposta	100%	N. €
❑ √	Assegno periodico corrisposto al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, esclusa la quota destinata al mantenimento dei figli e stabilito da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.	100%	N. €
❑ √	Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali	12% del reddito complessivo, per un importo max di € 5.164,57	N. €
❑ √	Altri oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi: 1: contributi ai fondi integrativi al S.S.N.; 2: Contributi, donazioni, oblazioni a favore di organizzazioni non governative O.N.G.; 3: spese sostenute dai genitori per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro; 4: spese sostenute a favore di enti e istituti per la ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche 5: altri oneri deducibili diversi dai precedenti **(1).**	Il limite è variabile in relazione alla natura della spesa.	N. €

(1) rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi che gravano sui redditi degli immobili; indennità corrisposta per la perdita di avviamento in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione; le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali; 50% delle imposte arretrate; 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento delle procedure di adozione; erogazioni liberali per oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Dichiarazione di esercizio del diritto di rivalsa dei contributi Inps versati per i collaboratori

In caso di contributi versati per conto di altri, per i quali la legge prevede l'esercizio del diritto di rivalsa (come nel caso di quelli Inps IVS), la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono stati versati. Ad esempio, nel caso delle imprese familiari commerciali o artigiane, il titolare dell'impresa è obbligato al pagamento dei contributi previdenziali anche per conto dei collaboratori; essendo prevista la rivalsa, il titolare non può mai dedurli personalmente dal proprio reddito (anche se di fatto non ha esercitato tale diritto) a meno che il collaboratore non sia fiscalmente a suo carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi solo se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.
Di seguito il fac-simile della dichiarazione con cui il titolare dichiara appunto di aver esercitato il suo diritto, al fine di consentire la puntuale deduzione del contributo da parte dei propri collaboratori.

Dati del titolare	
Cognome e nome	
Nato a – il	
Residenza	
Codice fiscale	
Gestione INPS	
Codice azienda	
Partita IVA	

Dati del collaboratore o coadiutore	
Cognome e nome	
Nato a – il	
Residenza	
Codice fiscale	
Gestione INPS	
Codice azienda	
non fiscalmente a carico	

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____, residente in _____ (___) Via _____ n. _____, codice fiscale _____,

PREMESSO

che nel corso dell'anno 2006 ha versato, come imposto per legge, per conto del collaboratore /coadiutore familiare le seguenti somme a titolo di contributi INPS:

Data	Importo
…../…../2006	
…../…../2006	
…../…../2006	
…../…../2006	
…../…../2006	

Data	Importo
…../…../2006	
…../…../2006	
…../…../2006	
…../…../2006	
…../…../2006	

ESERCITA RIVALSA

nei confronti del collaboratore / coadiutore per un ammontare complessivo di Euro _____, regolarmente incassato dal soggetto assicurato.

Data _____

Firma _____

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: RATEI E RISCONTI, COSTI E RICAVI ANTICIPATI - RILEVAZIONI CONTABILI

In fase di formazione del bilancio di esercizio è evidente come, spesso, l'effetto economico delle operazioni e degli altri eventi posti in essere dall'impresa, non si manifesti nel medesimo periodo in cui si concretizzano effettivamente i relativi movimenti di numerario. Nella pratica, quando ci troviamo in un periodo a ridosso della data di chiusura dell'esercizio, si verificano spesso situazioni tali per cui incassi e pagamenti non avvengono nello stesso esercizio in cui l'impresa ha posto in essere le relative operazioni.
In questi casi, se procedessimo ad una rilevazione contabile acritica degli accadimenti che coinvolgono l'impresa – nella sostanza non tenendo conto di tali situazioni – il bilancio di esercizio non risulterebbe un documento atto a fornire indicazioni attendibili circa il risultato economico conseguito, oltre a non esprimere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
A tal fine, uno dei principi contabili generali che devono essere rispettati nella redazione del bilancio di esercizio è il cosiddetto **principio di competenza**.
I Principi Contabili nazionali[2] stabiliscono, infatti, che *"l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi […] incassi e pagamenti".*
Corollario fondamentale del principio di competenza è poi il **principio di correlazione dei costi-ricavi** attraverso il quale si esprime la necessità di *"contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi che presunti".*
Pertanto, al fine di rispettare i suddetti postulati del bilancio di esercizio, l'impresa deve procedere alla registrazione delle cosiddette **scritture di assestamento**.
In questa sede, con riferimento a tali scritture, ci limiteremo ad affrontare la rilevazione di:

- ✓ ratei e risconti;
- ✓ costi e ricavi anticipati.

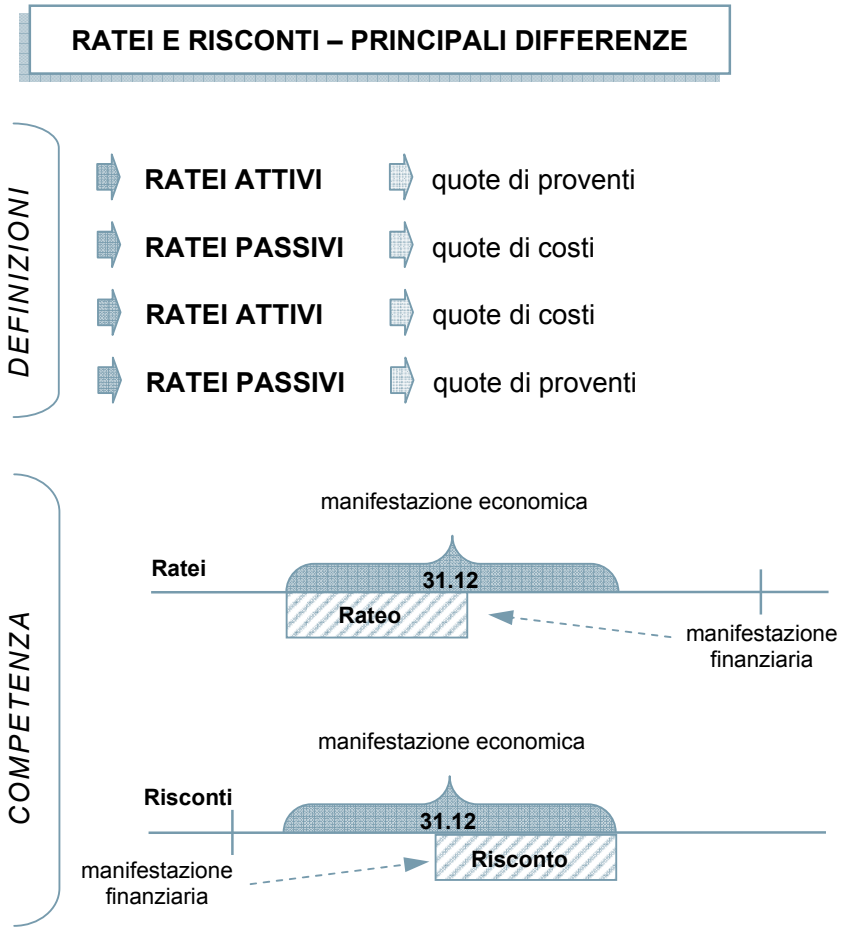
Ratei e risconti

Il codice civile[3] definisce rispettivamente ratei e risconti attivi come *"i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi"*; ratei e risconti passivi sono invece rispettivamente *"costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi"*.

Ratei e risconti devono essere rilevati, secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 c.c., in una specifica voce dello stato patrimoniale.
In particolare, i ratei ed i risconti attivi vanno iscritti nella macroclasse D) dell'attivo patrimoniale, mentre i ratei ed i risconti passivi vanno iscritti nella macroclasse E) del passivo; inoltre, devono essere iscritti separatamente il disaggio, ovvero l'aggio, su prestiti, e, qualora l'entità di ratei e

[2] Documento n. 11 Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e Ragionieri: Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati.
[3] Art. n. 2424-*bis* c.c.

risconti sia apprezzabile, sarebbe opportuno rilevarne distintamente gli importi nello stato patrimoniale ed indicarne la composizione nell'apposito prospetto in nota integrativa.



Come abbiamo già avuto modo di osservare, la rilevazione di ratei e risconti nel bilancio di esercizio ha la funzione di imputare correttamente, secondo i principi di competenza e di correlazione costi-ricavi, proventi ed oneri la cui competenza risulta essere anticipata o posticipata rispetto al momento in cui si verifica la manifestazione numeraria dell'operazione. La loro rilevazione ha quindi come presupposto che i **costi**, ovvero i **proventi**, cui si riferiscono siano **comuni a più esercizi**.

Detto ciò, è a questo punto opportuno chiedersi in base a quale principio deve avvenire la quantificazione dell'importo da rilevare come rateo/risconto.

In generale, il **criterio** da utilizzare al fine di imputare in modo corretto i ratei ed i risconti dell'esercizio è quello **del tempo fisico**. In base a tale criterio dovremo procedere quindi all'individuazione del periodo di competenza e, successivamente, alla valorizzazione del costo/provento del periodo. Il periodo di competenza viene individuato computando i giorni che decorrono dalla data in cui hanno inizio gli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da tale ultima data fino alla data in cui terminano gli effetti economici medesimi. L'importo del rateo/risconto viene quindi calcolato proporzionalmente al periodo di competenza.

Esempio 1

La Alfa Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, stipula un contratto di assicurazione, per un importo pari ad € 1.000,00 che decorre dal 1° febbraio 2007 e termina il 31 gennaio 2008. La stipula del contratto di assicurazione, ed il contestuale versamento del premio annuo, si verificano il 31 gennaio 2007.

Nel caso in esempio, al termine dell'esercizio 2007 è necessario effettuare le scritture di rettifica. Siccome il costo sostenuto fa riferimento all'erogazione di un servizio che viene fornito a cavallo dell'anno d'imposta, e che il pagamento del premio avviene nel 2007 è necessario rilevare, al 31 dicembre 2007, i risconti attivi sul premio assicurativo versato. Il costo sostenuto nel 2007 è, infatti, da imputare per una parte all'anno d'imposta 2007, per l'altra all'anno d'imposta 2008. Vediamo ora come effettuare i conteggi necessari al fine di una corretta imputazione dei costi dell'esercizio 2007.

Data inizio contratto: 01.02.07

Data fine contratto: 31.01.08

→ Durata contratto = 365 giorni

Giorni 2007 = 334 → Costo 2007 = € 915,07 (1.000 / 365 x 334)

Giorni 2008 = 31 → Costo 2008 = € 84,93 (1.000 / 365 x 31)

Premio annuo = € 1.000,00 → Costo tot. = € 1.000,00 (1.000 / 365 x 365)

Il **criterio del tempo fisico** risulta certamente appropriato nei casi in cui le **prestazioni** effettuate o ricevute hanno un **contenuto economico costante nel tempo**; è questo il caso tipico delle polizze assicurative, per le quali è sensato ritenere che il premio pagato con riferimento ad un determinato periodo di tempo sia riferibile nella stessa misura ad ogni giorno compreso nel medesimo periodo.
Per converso, vale a dire nei casi in cui le prestazioni contrattuali non hanno un contenuto economico costante nel tempo, il criterio del tempo fisico esaurisce la sua attendibilità. In sostituzione di tale metodo dovrà essere pertanto applicato il **criterio del tempo economico**. E' questo il caso tipico dei contratti riferiti a soggetti la cui attività è collegata ad avvenimenti stagionali.
Per esempio, nel caso di contratto annuale stipulato dal conduttore di una stazione balneare con una società che fornisce servizi di smaltimento rifiuti è, infatti, palese che il prezzo pattuito per la fruizione del servizio tiene conto del fatto che, nel periodo estivo, i rifiuti prodotti saranno decisamente superiori rispetto a quelli dei mesi invernali.

Esempio 2

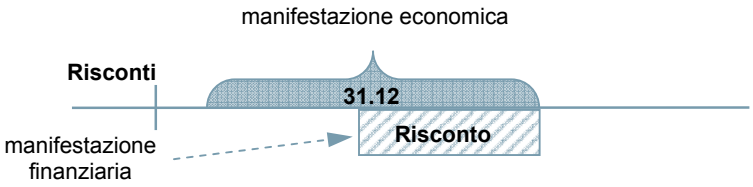
La Beta Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, stipula un contratto, per un importo pari ad € 20.000,00, con la società Gamma Srl. Tale contratto, che ha per oggetto la fornitura del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte di Gamma, decorre dal 1° maggio 2007 e termina il 30 aprile 2008. La stipula del contratto, ed il contestuale versamento dell'importo annuo, si verificano il 30 aprile 2007.

Nel caso in oggetto è opportuno valutare il costo di competenza e, di conseguenza, il costo da riferire all'esercizio 2008, attraverso il criterio economico della prestazione. E', infatti, da ritenersi che il prezzo corrisposto da Beta sia da imputare, per la parte maggiore, alla stagione estiva compresa nel periodo di durata del contratto.
A questo punto c'è da chiedersi in base a quale procedimento possiamo stabilire il costo di competenza 2007 sostenuto da Beta.
Premesso che non esistono procedimenti da preferire in assoluto ad altri, possiamo suggerire due differenti alternative che, essendo entrambe ragionevoli e significative, potrebbero portarci a stimare in maniera soddisfacente i costi da imputare al 2007 e quelli da imputare al 2008.
Il primo metodo consiste nell'imputazione dei costi in proporzione dei ricavi dei corrispondenti periodi precedenti. Un secondo approccio potrebbe invece essere quello di procedere all'imputazione dei costi in base al numero di accessi alla stazione balneare nei corrispondenti periodi precedenti.
Inoltre, l'Oic 18 stabilisce che, ai fini di una corretta informazione, *"qualora nelle voci D) dell'attivo ed E) del passivo dello stato patrimoniale siano iscritti* ***ratei e risconti pluriennali***[4] *necessita una loro* ***separata indicazione nello stato patrimoniale*** *al fine di evitare l'accorpamento in un'unica voce di valori eterogenei rispetto alla loro durata"*.
Un'ultima osservazione va effettuata circa l'indicazione, in **nota integrativa**, dei ratei e dei risconti. Come abbiamo già avuto modo di osservare, l'art. 2427 c.c. stabilisce che in nota integrativa deve essere indicata *"la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" [….] quando il loro ammontare sia apprezzabile"*. Inoltre, i Principi Contabili nazionali[5] prevedono che debbano essere indicati:

- ✓ i criteri adottati in sede di valutazione e di conversione dei valori non espressi in Euro;
- ✓ la rilevazione distinta di ratei e risconti di durata inferiore o superiore a cinque anni;
- ✓ la relazione esplicativa sulla quantificazione delle poste qualora si sia riscontrata una differenza di valori determinati secondo i principi del tempo fisico e del tempo economico;
- ✓ ogni altra informazione relativa a particolari documenti attestanti debiti e crediti e a fatti di rilievo, se ritenuta pertinente.

Risconti attivi e passivi - rilevazione

I **risconti attivi** esprimono **quote di costi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi**.
I **risconti passivi** esprimono **quote di proventi rilevati integralmente nell'esercizio in corso od in precedenti esercizi e rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi**.
In altre parole, i risconti attivi sono costi sostenuti nell'esercizio, ma in parte di competenza del successivo, o meglio, dei successivi; i risconti passivi sono invece proventi percepiti nell'esercizio, ma in parte di competenza dei successivi.



[4] Nella sostanza si tratta di ratei e risconti relativi a più esercizi successivi, così, come indicato all'ultimo comma dell'art. *2424bis* c.c..
[5] Oic 18, par. 3.

In sede di rilevazione delle suddette scritture di rettifica occorrerà quindi rilevare come **contropartita** ai conti risconti attivi e risconti passivi rispettivamente il **relativo conto di costo o di ricavo**.
I Principi Contabili nazionali[6] stabiliscono inoltre che *"i risconti attivi rappresentano oneri differiti ad uno o più esercizi successivi e pertanto, è necessaria la valutazione del futuro beneficio economico correlato a tali costi e, qualora esso sia inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore"*.

Esempio 3

RISCONTI ATTIVI

La Alfa Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, stipula una polizza assicurativa su un autoveicolo di sua proprietà per un premio annuo pari ad € 1.000,00. Tale contratto decorre dal 1° maggio 2007 e termina il 30 aprile 2008. La stipula del contratto, ed il contestuale versamento a mezzo banca dell'importo annuo, si verificano il 30 aprile 2007.

Durata contratto = 365 giorni	
Giorni 2007 = 245	Competenza 2007 = € 671,23
Giorni 2008 = 120	Competenza 2008 = € 328,77

Alfa S.r.l. dovrà pertanto procedere alla registrazione delle seguenti registrazioni contabili:

- ✓ **registrazione pagamento premio annuo**

30.04.07

Spese di assicurazione	a	Banca	1.000,00

- ✓ **rilevazione risconti attivi**

31.12.07

Risconti attivi	a	Spese di assicurazione	328,77

- ✓ **giroconto risconti attivi – storno del risconto**

01.01.08

Spese di assicurazione	a	Risconti attivi	328,77

Esempio 4

RISCONTI PASSIVI

La Beta Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, riceve affitti attivi sulla locazione di un fabbricato di sua proprietà. Il contratto di locazione decorre dal mese di febbraio dell'anno 2007. Il canone bimestrale è pari ad € 5.000,00 e viene riscosso anticipatamente il giorno 5 del primo mese di ogni bimestre.

In una siffatta ipotesi, Beta riceverà, il 5 dicembre 2007, il canone relativo al bimestre dicembre 2007 – gennaio 2008.

[6] Documento n. 18 Consiglio Nazionale Dottori commercialisti e Ragionieri.

Bimestre dicembre 2007 – gennaio 2008	
Competenza 2007 = € 2.500,00	Competenza 2008 = € 2.500,00

Le rilevazioni contabili di Beta Srl, con riferimento al suindicato bimestre, saranno:

✓ **registrazione incasso affitto**

05.12.07

Banca	a	Affitti attivi	5.000,00

✓ **rilevazione risconti passivi**

31.12.07

Affitti attivi	a	Risconti passivi	2.500,00

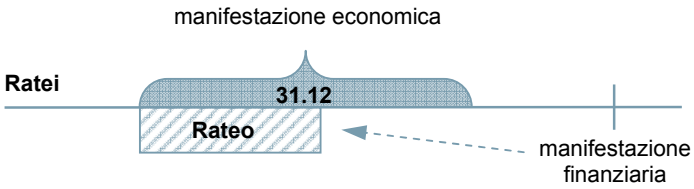
✓ **giroconto risconti passivi – storno del risconto**

01.01.08

Risconti passivi	a	Affitti attivi	2.500,00

Ratei attivi e passivi - rilevazione

I **ratei attivi rappresentano crediti in moneta**. Essi **misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio**.
I **ratei passivi rappresentano** invece **debiti in moneta**. Essi **misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio**.
Come avviene per i risconti, la **contropartita** contabile da utilizzare in sede di rilevazione di ratei attivi e passivi è costituita, rispettivamente, dal **relativo conto di provento o di costo**.
Anche in questo caso, il criterio da utilizzare al fine di valutare la quota di provento/costo da imputare al conto economico dell'esercizio in chiusura in base al criterio della competenza è quello del tempo fisico.



Esempio 5

RATEI ATTIVI

La Alfa Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, riceve affitti attivi sulla locazione di un fabbricato di sua proprietà. Il contratto di locazione decorre dal mese di febbraio dell'anno 2007. Il canone annuale è pari ad € 15.000,00 e viene riscosso posticipatamente il 31 gennaio 2008.

Durata contratto = 365 giorni	
Giorni 2007 = 334	Competenza 2007 = € 13.726,03
Giorni 2008 = 31	Competenza 2008 = € 1.273,97

Le rilevazioni contabili di Alfa saranno:

- ✓ **rilevazione ratei attivi**

31.12.07

Ratei attivi	a	Affitti attivi	13.726,03

- ✓ **incasso affitti attivi e storno ratei attivi**

31.01.08

Banca c/c	a	diversi	15.000,00
		ratei attivi	13.726,03
		affitti attivi	1.273,97

Esempio 6

RATEI PASSIVI

La Beta Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, deve corrispondere ad un Istituto di credito interessi passivi, per un totale di € 1.000,00. Dell'ammontare totale degli interessi passivi da corrispondere, 500,00 sono di competenza dell'anno 2007, mentre i restanti 500,00 sono di competenza dell'anno d'imposta 2008.

Le scritture contabili di Beta saranno:

- ✓ **rilevazione ratei passivi**

31.12.07

Interessi passivi	a	Ratei passivi	500,00

- ✓ **pagamento interessi passivi e storno ratei passivi**

31.01.08

Diversi	a	banca c/c	1.000,00
Ratei passivi			500,00
Interessi passivi			500,00

Fatture da emettere e da ricevere

Fino ad ora abbiamo analizzato i casi in cui, alla data di chiusura dell'esercizio, è necessaria la rilevazione di **ratei e risconti**. Abbiamo altresì visto che tali rilevazioni sono necessarie, al fine di rispettare il principio di competenza e quello di correlazione costi-ricavi, nel momento in cui ci si trovi **a fronte di contratti di durata** che esplicano la loro manifestazione economica **a cavallo di più esercizi**.

Nella prassi accade spesso che, pur **in assenza di contratti di durata**, la manifestazione numeraria delle operazioni poste in essere da parte dell'impresa non avvenga per intero, ovvero parzialmente, nel medesimo esercizio in cui si esplica la cosiddetta manifestazione economica dell'operazione.

In tali ipotesi, vale a dire nel momento in cui non è possibile sostenere che il valore complessivo della prestazione sia frazionabile in parti uguali nel periodo in cui la prestazione stessa è avvenuta, si dovrà procedere alla rilevazione di **fatture da emettere** o di **fatture da ricevere**.

Esempio 7

FATTURE DA EMETTERE

La Alfa Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, ha stipulato un contratto di fornitura di assistenza informatica con Beta Srl. Il contratto, stipulato in data 15 giugno 2006, ha durata fino al 15 gennaio 2008. Il contratto prevede che Beta fatturerà ad Alfa gli interventi richiesti in base ai correnti prezzi di listino, garantendo l'applicazione di uno sconto incondizionato del 10%, alla scadenza del contratto. Il 15 gennaio 2007 Beta emette fattura indicando gli importi relativi a tutti gli interventi evasi nei confronti di Alfa. Dal documento emerge pertanto che le prestazioni fornite sono, al netto dello sconto previsto dal contratto, così suddivise:

- ✓ *interventi effettuati nel 2006: € 1.300,00 + Iva;*
- ✓ *interventi effettuati nel 2007: € 200,00 + Iva.*

L'Iva è applicata nella misura del 20%.

Alfa salda regolarmente la fattura in data 15 febbraio 2007.

Pertanto, le scritture contabili di Beta saranno:

- ✓ **rilevazione fatture da emettere**

31.12.06

Fatture da emettere	a	Ricavi per fornitura assistenza	1.300,00

- ✓ **emissione fattura**

15.01.07

Cliente Alfa Srl	a	Diversi	1.800,00
		Fatture da emettere	1.300,00
		Ricavi per fornitura assistenza	200,00
		Iva a debito	300,00

- ✓ **incasso fattura a saldo**

15.02.07

Banca c/c	a	Cliente Alfa Srl	1.800,00

Esempio 8

FATTURE DA RICEVERE

La Alfa Srl, società con esercizio coincidente con l'anno solare, riceve in data 31 gennaio 2007 fattura da Beta Spa per la fornitura di energia elettrica. La fattura si riferisce al bimestre dicembre 2006 – gennaio 2007, ed evidenzia i seguenti importi:

- ✓ *fornitura mese di dicembre: € 800,00 + Iva al 20%;*
- ✓ *fornitura mese di gennaio: € 700,00 + Iva al 20%.*

Pertanto, le scritture contabili di Alfa saranno:

- ✓ **rilevazione fatture da ricevere**

31.12.06

Costi per energia elettrica	a	Fatture da ricevere	800,00

- ✓ **rilevazione fattura**

31.01.07

Diversi	a	Fornitore Beta Spa	1.800,00
Fatture da ricevere			800,00
Costi per energia elettrica			700,00
Iva a credito			300,00

- ✓ **saldo fattura**

15.02.07

Fornitore Beta S.p.A.	a	Banca c/c	1.800,00

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO 2007

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile al 15 maggio 2007, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Domenica 15 Aprile

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lunedì 16 Aprile

- **Istanza rimborso IVA auto**

Il **16 aprile** è il termine ultimo per i soggetti interessati, imprese e professionisti, per la trasmissione a mezzo invio telematico dell'istanza di rimborso, in misura forfetaria, dell'Iva non detratta sugli acquisti e sulle spese riferite ad autovetture, ciclomotori e motocicli per il periodo 01.01.2003 - 13.09.2006.
Si segnala che è in fase di emanazione un provvedimento che dovrebbe prorogare il presente termine per la presentazione dell'istanza di rimborso con possibile semplificazione delle modalità di calcolo degli importi.

- **Versamenti Iva**

Scade venerdì **16 aprile,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 aprile 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno deciso di effettuare il versamento in modo rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la seconda rata riferita al conguaglio annuale dell'Iva. In tal caso l'importo deve essere maggiorato degli interessi nella misura dello 0,50% a partire dal 16 marzo. Il codice tributo da utilizzare è **6099,** sul modello F24 dovrà, inoltre, essere evidenziato il numero della rata oggetto di versamento.
Si ricorda che i contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata possono effettuare il versamento anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 aprile** scade anche il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 aprile 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di marzo, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di marzo relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 aprile** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 aprile** anche il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati ovvero effettuati in misura ridotta lo scorso 16 marzo con sanzione ridotta del 3,75%.

Venerdì 20 Aprile

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di marzo**

Il **20 aprile 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio, mediante raccomandata o presentazione diretta, l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade sempre il **20 aprile** il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile nonché quella riferita al primo trimestre 2007 per i contribuenti tenuti all'adempimento con cadenza trimestrale.

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al primo trimestre 2007**

Il **30 aprile 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio, mediante raccomandata o presentazione diretta, l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel I trimestre, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. In caso di presentazione telematica il termine è prorogato di cinque giorni.

- **Presentazione istanza di rimborso IVA infrannuale**

Il **30 aprile 2007** scade il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso Iva infrannuale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti. SI oggetti interessati possono richiedere il rimborso infrannuale Iva al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate mediante presentazione dell'apposito modello Iva TR. approvato con Provvedimento 15 marzo 2007. Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.

- **Presentazione Mud 2007**

Il **30 aprile** è anche il termine ultimo per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale per i rifiuti per l'anno 2006 da parte dei soggetti interessati. La presentazione deve avvenire presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

- **Presentazione del modello EMens**

Scade il **30 aprile** il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel mese di precedente.

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Il **30 aprile 2007** scade anche il termine ultimo per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 aprile 2007 Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Termine ultimo per presentare al datore di lavoro o ente pensionistico del modello 730 e la busta contenente la scelta della destinazione dell'otto o del cinque per mille dell'Irpef.**

Con riferimento all'adempimento legato alla presentazione dell'elenco clienti e fornitori, si segnala che con Comunicato Stampa del 16.03.2007 l'Agenzia delle Entrate ha informato che Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che deve fra l'altro indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori, è attualmente all'esame del Garante per la protezione dei dati personali. Qualora venisse confermata la data del prossimo 15 ottobre (contenuta nel documento dell'Agenzia delle Entrate) per la scadenza della prima trasmissione l'emanazione del provvedimento avverrà comunque nel rispetto di quanto disposto dallo "Statuto del Contribuente", cioè con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata.

Martedì 15 Maggio

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma